

**425. Codice dei delitti e delle pene per il Regno d'Italia dell'anno 1810.**

*Il codice penale è stato approvato con decreto 12 novembre 1810 n. 254, (pubblicato in Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, Reale Stamperia, Milano, III, 23 1003 ss.), ed è entrato in vigore l'1 gennaio 1811.*

Napoleone per la grazia di Dio e per le Costituzioni, Imperatore dei Francesi, Re d'Italia, Protettore della Confederazione del Reno e Mediatore della Confederazione Svizzera

Visto il nostro decreto che applica al Regno d'Italia il codice penale dell'impero francese;

Vista la traduzione del suddetto codice in lingua italiana;

Visto il rapporto del gran giudice, Ministro di giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

1. La traduzione del codice penale dell'impero francese, eseguita dalla commissione istituita a quest'oggetto, è approvata.

2. Il codice penale annesso al presente decreto sarà posto in attività nel Regno d'Italia per primo gennajo del mille ottocento undici.

3. A datare dal detto giorno sono abrogate le leggi, le prammatiche, le gride, le costituzioni, i bandi, gli statuti municipali, le consuetudini generali e locali, e tutte le altre disposizioni penali che fossero in vigore nei diversi dipartimenti del Regno.

**CODICE PENALE**

**425.** Ogni edizione di scritti, di composizione musicale, di disegno, di pittura o di qualunque altra produzione, stampata o incisa interamente o in parte, contro il prescritto delle leggi e dei regolamenti relativi alla proprietà degli autori, è una contraffazione; ed ogni contraffazione è un delitto.

**426.** Lo smercio di opere contraffatte, l'introduzione nel territorio italiano di opere che, dopo essere state stampate nel Regno, vennero contraffatte in paesi esteri, è un delitto della medesima specie.

**427.** La pena contro il contraffattore, o contro l'introduttore, sarà la multa di cento lire almeno, e di due mila al più; e contro chi le smercerà, la multa di venticinque lire almeno e di cinquecento al più.

La confisca dell'edizione contraffatta sarà pronunciata tanto contro il contraffattore, quanto contro l'introduttore e quegli che ne fa smercio.

I rami, i torchi o le matrici degli oggetti contraffatti saranno pure confiscati.

**428.** Qualunque direttore, qualunque impresario di spettacoli, qualunque compagnia di attori, che avrà fatto rappresentare sul suo teatro delle opere drammatiche, contro il prescritto dalle leggi e dai regolamenti relativi alla proprietà degli autori, sarà punita con multa di cinquanta lire almeno e cinquecento al più, e con la confisca degli introiti.

**429.** Nei casi contemplati nei quattro precedenti articoli, il prodotto delle confische, o gli introiti confiscati, verranno rilasciati al proprietario per indennizzarlo del danno che avrà sofferto; il rimanente della sua indennizzazione, o l'intero di essa, se non vi è stata né vendita di oggetti confiscati, né apprensione di introiti, sarà determinato nei modi ordinari.